

**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**  
**Sezione IV Civile**

n. 143-1/ /2023 r.p.u.

Il Giudice Designato

vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di VITTI ROBERTA;

letta la relazione professionista che svolge le funzioni di OCC di cui all'art. 68 co. 2 CCII;

esaminati gli atti;

ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano;

dispone

la pubblicazione della proposta e del piano, nonché del presente decreto, a cura dell'OCC, mediante inserimento in apposita area del sito ufficiale del Tribunale di Bari [www.tribunale.bari.it](http://www.tribunale.bari.it), avvalendosi dello staff del Gruppo Edicom;

assegna

ai creditori termine di venti giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono fare pervenire eventuali osservazioni al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata;

avverte

i creditori che devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni concesso ai creditori per presentare eventuali osservazioni, sentito il debitore, depositi comunque una relazione conclusiva, prendendo posizione sulle osservazioni presentate dai creditori e proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie (modifica che potrebbe anche derivare, nel qual caso verrà disposta, con successivo decreto, la sua comunicazione ai creditori, dalla eventuale debitoria segnalata dall'Agenzia delle Entrate alla quale non risulta effettuato l'avviso di cui all'art. 68 co. 4 CCII).;

dispone

che la ricorrente, ai fini del giudizio di omologa ex art. 70 co. 7, documenti che il terzo proponente Leonardo Vitti (v. proposta del 20.4.2023), come lo stesso assume, ha "a disposizione quasi tutte le somme necessarie all'operazione".



dispone

vista l'istanza del debitore:

- a) la sospensione della procedura esecutiva n. 331/2017 r.g.e. Trib. Bari la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, nel senso che la vendita coattiva dell'immobile ove la ricorrente vive con suo figlio vanificherebbe la finalità stessa cui tende il piano poiché con tale vendita sarebbe necessaria una nuova ingente spesa per l'individuazione di una nuova collocazione abitativa, aumentando l'entità del sovraindebitamento;
- b) che, fino alla conclusione del procedimento, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né proposte azioni cautelari, né essere compiuti atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

avverte

il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

riserva

di decidere sull'omologa del piano all'esito della presentazione della predetta relazione conclusiva da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.

Bari, 12/05/2023.

Il Giudice designato  
Dott. Michele De Palma

